

EMENDAMENTO AL DDL CONCORRENZA S.2085 IN DISCUSSIONE PRESSO LA DECIMA COMMISSIONE AL SENATO

52.0.4

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Noleggio con conducente di auto)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-bis è abrogato;

d) all'art. 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse.

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da «In detti comuni» sino a «all'interno della rimessa» è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato

g) l'articolo 11-bis è abrogato

-
- **Sparisce l'obbligo del “foglio di servizio” compilato e conservato in vettura per il NCC**
 - **Sparisce l'articolo che prevede sanzioni per la violazione della legge!!!!**
 - **Sparisce il divieto di stazionamento sul suolo pubblico per il NCC**
 - **LA LEGGE 21/92 SAREBBE COSÌ MODIFICATA:**

Art. 3 (aggiornamento 4)

(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, ~~presso la rimessa~~, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. ~~Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle~~

~~rimesse o presso i pontili di attracco.~~

~~3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.~~

~~Art. 5 bis (aggiornamento 4)~~

~~————— (Accesso nel territorio di altri comuni). —————~~

~~1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarita' dei requisiti di operativita' della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.~~

~~((1-bis. Per il servizio di taxi e' consentito l'esercizio dell'attivita' anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati)).~~

Art. 8 (aggiornamento 4)

Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco ~~situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.~~ (2) (3) **((4))**

4. L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 11 (aggiornamento 4)

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. ~~In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.~~ I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. (2) (3) **((4))**

~~4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:~~

~~a) fogli vidimati e con progressione numerica;~~
~~b) timbro dell'azienda e/o societa' titolare della licenza. La compilazione dovra' essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:~~

~~1) targa veicolo;~~
~~2) nome del conducente;~~
~~3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;~~
~~4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;~~

~~5) dati del committente. Tale documentazione dovra' essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane. (2) (3) **((4))**~~

5. I comuni in cui non e' esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

~~Art. 11-bis (aggiornamento 3)~~

~~(Sanzioni).~~

~~1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:~~

~~a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;~~

~~b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;~~

~~c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;~~

~~d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.~~